

## AVVISO

*Roma, 05 luglio 2021* - Si rende noto che, con apposita determinazione direttoriale Prot. 231333/RU del 2 luglio 2021 è stato stabilito che, al fine di garantire la razionalizzazione e l'ottimizzazione della rete di vendita dei generi di monopolio, i criteri di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto 12 febbraio 2021 n. 51, non trovano applicazione per l'istituzione di rivendite speciali di generi di monopolio ubicate presso impianti di distribuzione di carburante posti lungo strade extraurbane principali, collocati al di fuori degli insediamenti produttivo-abitativi.

È stato altresì previsto in relazione alle istanze di trasferimento fuori zona in ordine alle quali sia rispettato il requisito della distanza minima di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto del 12 febbraio 2021, n. 51, per le quali non sia raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti e risultino, altresì rispettate le distanze massime di cui all'art. 10, comma 5-bis, l'autorizzazione al trasferimento fuori zona andrà concessa.

Infine, si è stabilito che in relazione alle istanze di trasferimento fuori zona in ordine alle quali sia rispettato il requisito della distanza minima di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto 12 febbraio 2021 n. 51, e per le quali non siano superate le distanze massime di cui al successivo art. 10, comma 5-bis, ma risulti raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, l'autorizzazione al trasferimento fuori zona può essere comunque concessa previa positiva verifica da parte dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dell'esigenza di servizio.